*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 105° — Numero 255

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 16 ottobre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

## Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale 16 luglio 1964*
*registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964*
*registro n. 73 Difesa-Esercito, foglio n. 380*

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BANDIERA 131° Reggimento Artiglieria Corazzata:

In sei mesi di epica lotta nell'Epiro, in Albania ed in Jugoslavia, spesso sotto il fuoco della controbatteria avversaria e dei mortai, i suoi artiglieri infransero l'impeto del nemico con tiri ravvicinati e precisi. Durante il ripiegamento contribuì, col tiro a zero dei suoi pezzi, a spezzare il cerchio di fuoco che l'agguerrito e baldanzoso nemico aveva creato. I suoi artiglieri, sovente coinvolti con i bersaglieri ed i carristi in aspra lotta corpo a corpo, seppero valorosamente difendere i loro pezzi e morire su di essi. Nei combattimenti di Ponte Perati, in Val Vajussa, a Dolijana, Zervat, S. Dimitrio, Scutari, lottando in fraterna cooperazione coi fanti, rifulse per tenacia e valore, mantenendo ovunque alte le nobili tradizioni dell'Artiglieria Italiana. — Fronte Greco-Albania-Jugoslavia, 28 ottobre 1940-23 aprile 1941.

de PETRIS Domenico, nato a Vico Garganico (Foggia) il 5 dicembre 1907, tenente LXIV Battaglione coloniale ex IV Battaglione A. S.). — Comandante di compagnia di un battaglione coloniale, guidava con decisione e ardimento i propri ascari, riuscendo dopo aspra lotta a stroncare, in concorso con gli altri reparti del battaglione, un violento attacco nemico. Nel successivo contrattacco, noncurante dell'intenso fuoco nemico, superati i reticolati, irrompeva, tra i primi, sulle posizioni nemiche. — Daharboruk (Somalia britannica), 11-12 agosto 1940.

(7634)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 agosto 1964, n. 993.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Matematica per economisti;
Scienza della politica;
Storia contemporanea;
Storia dei partiti e movimenti politici;
Storia del sindacalismo e del movimento operaio;
Diritto pubblico romano;
Diritto privato comparato.

Art. 41. — Agli Istituti annessi alla Sezione di laurea in lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio, sono aggiunti i seguenti:

Istituto di filologia germanica;
Istituto di lingua e letteratura russa.

Art. 82, relativo al corso di laurea in Matematica è abrogato e sostituito dal seguente:

La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

1° *biennio*:

Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi:

per il primo anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Algebra;
4) Fisica generale I;

per il secondo anno:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

2° *biennio*:

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi per il terzo anno:
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

L'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore o quello di Istituzioni di fisica matematica potrà essere sostituito con quello fondamentale di Metodi matematici della fisica del corso di laurea in Fisica.

Sono insegnamenti fondamentali, per l'indirizzo generale:
1) Analisi superiore;
2) Geometria superiore;

per l'indirizzo applicativo:
1) Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
2) Matematiche superiori;

per l'indirizzo didattico:
1) Matematiche complementari;
2) Teoria delle funzioni.

Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

*Insegnamenti complementari ad indirizzo fisico*:

Astronomia, Calcolo delle probabilità, Cibernetica e teoria dell'informazione, Complementi di fisica generale, Elettronica, Fisica dello stato solido, Fisica matematica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica teorica, Geodesia, Istituzioni di fisica teorica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Meccanica superiore, Onde elettromagnetiche, Relatività, Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

*Insegnamenti complementari ad indirizzo matematico*:

Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi superiore, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Cibernetica e teorica dell'informazione, Economia matematica, Geodesia, Geometria algebrica, Geometria differenziale, Logica matematica, Matematica finanziaria ed attuariale, Matematiche elementari da un punto di vista superiore, Pedagogia, Statistica matematica, Storia delle matematiche, Teoria dei numeri, Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, Topologia.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari importa un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di ciascuno dei tre indirizzi è insegnamento complementare per quegli indirizzi per cui esso non è fondamentale.

Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza dei tre corsi di «Analisi matematica I», «Geometria I», «Algebra» e deve aver superato almeno due dei relativi esami finali.

Le frequenze a tutti i corsi del primo biennio devono precedere l'iscrizione ai corsi del secondo biennio.

La scelta fra i tre indirizzi avviene all'inizio del terzo anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali per tale indirizzo ed in almeno due insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 84. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Cristallografia ».

Art. 89. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di « Cristallografia ».

Art. 127. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

24) Fisiologia vegetale;
25) Cooperazione agricola;
26) Tecnica della conservazione dei prodotti agricoli;
27) Scienza dell'alimentazione del bestiame.

Art. 131, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze agrarie, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma: « Gli esami di Botanica generale, Botanica sistematica, Agronomia generale e coltivazioni erbacee I e II debbono essere superati prima di quello riguardante l'Agricoltura tropicale e subtropicale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 96.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 904.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1510, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56, è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in:

Chimica;
Fisica;
Matematica;
Scienze naturali;
Scienze biologiche;
Scienze geologiche.

Dopo l'art. 61, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dei corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze geologiche annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

*Laurea in scienze biologiche*

Art. 62. — La durata del corso di studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni.

*Sono insegnamenti fondamentali*:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

*Sono insegnamenti complementari*:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Biologia delle razze umane;
5) Etnologia;
6) Genetica;
7) Zoocultura (bachi, api, avi, coniglicoltura);
8) Idrologia e pescicoltura;
9) Patologia generale;
10) Microbiologia;
11) Parassitologia;
12) Entomologia agraria;
13) Fisiologia vegetale;
14) Geologia;
15) Paleontologia;
16) Statistica;
17) Scienza dell'alimentazione;
18) Biologia marina;

19) Biochimica applicata;
20) Citologia;
21) Embriologia sperimentale;
22) Fitogeografia;
23) Ecologia vegetale.

Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

*Laurea in Scienze geologiche*

Art. 63. — La durata del corso di studi per la laurea in Scienze geologiche è di quattro anni.

*Sono insegnamenti fondamentali*:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

*Sono insegnamenti complementari*:

1) Chimica organica;
2) Chimica fisica;
3) Geochimica;
4) Astronomia;
5) Geodesia;
6) Zoologia;
7) Botanica;
8) Antropologia;
9) Etnologia;
10) Geografia economica;
11) Vulcanologia;
12) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
13) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
14) Statistica;
15) Giacimenti minerari;
16) Micropaleontologia;
17) Mineralogia applicata;
18) Geologia stratigrafica;
19) Geofisica applicata;
20) Speleologia;
21) Oceanografia;
22) Prospezioni geofisiche;
23) Idrogeologia;
24) Geologia degli idrocarburi;
25) Geotecnica.

Gli insegnamenti di « Botanica » e di « Zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

L'insegnamento di « Analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « Analisi algebrica » per il primo anno ed « Analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *ottobre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 187, *foglio n.* 88. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 905.

**Erezione in ente morale del « Comitato per il Centro internazionale di perfezionamento tecnico e professionale a favore dei Paesi in via di sviluppo », con sede in Torino.**

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Comitato per il Centro internazionale di perfezionamento tecnico e professionale a favore dei Paesi in via di sviluppo », con sede in Torino, costituito con atto del notaio avv. Remo Morone in data 21 maggio 1963, repertorio n. 164.451, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 186, *foglio n.* 95. — DI PRETORO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 906.

**Mutamento del fine e della denominazione della « Opera pia Ospedale di Sant'Antonio Abate », di Piobbico (Pesaro e Urbino).**

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine della « Opera pia Ospedale di Sant'Antonio Abate », di Piobbico (Pesaro e Urbino), viene trasformato. L'Opera stessa assume la nuova denominazione di « Opera pia Sant'Antonio Abate ». Viene inoltre approvato, con modificazioni, il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *settembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 186, *foglio n.* 88. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 907.

**Estinzione dell'Opera pia « Ricovero di mendicità », con sede in Bergamo.**

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero di mendicità », con sede in Bergamo, viene estinto ed il residuo patrimonio ammontante a nominali L. 16.333,33, viene devoluto alla Pia Casa di ricovero dei poveri di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *settembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 186, *foglio n.* 62. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1964, n. 908.

**Autorizzazione all'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile club di Varese ad acquistare, in comproprietà, alcuni immobili siti in Varese.**

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile club di Varese vengono autorizzati ad acquistare, in comproprietà, dalla « Immobiliare Madonnina di Maria Perdan e C., società in accomandita semplice », con sede in Varese, un interrato, un piano terra, cinque piani rialzati e dieci autorimesse, costituenti unico corpo di fabbrica, da destinare a nuova sede dell'Automobile club di Varese e degli uffici provinciali dei servizi delegati dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 93.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1964, n. 909.

**Autorizzazione all'Automobile club di Lecce ad acquistare un'area, sita in Lecce.**

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Lecce, viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, dall'ingegnere Gustavo Miglietta, un'area di mq. 508, sita in Lecce, via G. Candido, da adibire per la costruzione di un immobile quale nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 100.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 agosto 1964, n. 910.

**Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Belluno ad acquistare un appartamento.**

N. 910. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente provinciale per il turismo di Belluno, viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dal sig. Giuseppe Antoniazzi, un appartamento (con magazzino nello scantinato), ubicato al primo piano dello stabile, sito in Belluno, via Rodolfo Psaro, n. 21, di complessivi vani dodici, con diritto pro quota condominiale agli accessori, distinti coi mappali 146 sub 2, 146 sub 3 e 722.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 98.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 agosto 1964, n. 911.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Rocco, in frazione Piccianello del comune di Picciano (Pescara).**

N. 911. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Rocco, in frazione Piccianello del comune di Picciano (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 11.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 agosto 1964, n. 912.

**Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 912. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di L. 554.000.000, l'immobile costituito da un fabbricato (lotto *D*), sito in Roma alla via Flavio Stilicone, senza numero civico, di proprietà dell'impresa edile Creonte Lamburghini di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 150.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1964.

**Cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine dei tratti terminali dei torrenti Ausa e Corno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 30 giugno 1923, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine, comprendente, tra l'altro, i torrenti Ausa e Corno per tutta la loro lunghezza;

Visto il decreto 2 ottobre 1962 del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962, con il quale è stato delimitato il territorio del complesso portuale di Porto Nogaro-Torviscosa;

Considerato che per effetto di tale delimitazione i tratti terminali dei torrenti Ausa e Corno compresi nella zona portuale Nogaro-Torviscosa hanno assunto caratteristiche di canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e, quindi, ai sensi dell'art. 28 lettera *e*) del Codice della navigazione appartengono al Demanio marittimo;

Considerato, pertanto, che i tratti terminali dei torrenti Ausa e Corno devono essere cancellati dall'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Udine;

Visto il voto 14 dicembre 1962, n. 2538 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

I tratti terminali dei torrenti Ausa e Corno, compresi nella zona portuale di Nogaro-Torviscosa, come delimitata con il decreto 2 ottobre 1962 del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962, sono depennati dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine, approvato con regio decreto 8 febbraio 1923.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1964

SEGNI

PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964*
*Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 323*

(7876)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1964.

**Nomina del presidente dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania, con sede in Catania.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718, con il quale è stato approvato il vigente statuto del predetto Ente;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e per il commercio in data 16 settembre 1960, con il quale il dott. Salvatore Puglisi è stato nominato commissario straordinario dell'Ente;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 7 del citato statuto, per la durata di tre esercizi finanziari, da computare secondo il disposto dell'art. 15 dello statuto medesimo;

Vista la designazione dell'Assessore per l'industria e per il commercio della Regione Siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe De Gaetani è nominato presidente dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1964-30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1964

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
MEDICI

(7857)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Caprino, con sede in comune di Caprino, comprendente i territori dei comuni di: Caprino, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Ferrara M. B., San Zeno di Montagna, Brentino Belluno, Torri del Benaco, Costermano, Dolcè, Garda, Rivoli, Bardolino, Affi, Marano Valp., Fumane, Cavaion, Sant'Ambrogio Valp., Negrar, S. P. in Cariano, per una superficie agraria forestale di Ha 44.099 e di terreno coltivato di Ha 28.383;

2) Bosco Chiesanuova, con sede in comune di Bosco Chiesanuova, comprendente i territori dei comuni di: Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Velo, Selva di Progno, Roverè, Cerro, Badia Calavena, Vestenanuova, San Mauro di Saline, Grezzana, per una superficie agraria forestale di Ha 34.650 e di terreno coltivato di Ha 22.839;

3) Soave, con sede in comune di Soave, comprendente i territori dei comuni di: Soave, San Giovanni Ilarione, Tregnago, Mezzane, Montecchia, Roncà, Illasi, Cazzano di Tr., Lavagno, San Martino B. A, Colognola ai Colli, Monteforte, Caldiero, San Bonifacio, per una superficie agraria forestale di Ha 29.796 e di terreno coltivato di Ha 27.961;

4) Isola della Scala, con sede in comune di Isola della Scala, comprendente i territori dei comuni di: Isola della Scala, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Povegliano, Vigàsio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Oppeano, Isola Rizza, Erbè, Bovolone, Salizzole, Sorgà e Nogara, per una superficie agraria di Ha 43.889 e di terreno coltivato di Ha 42.921;

5) Cologna Veneta, con sede in comune di Cologna Veneta, comprendente i territori dei comuni di: Cologna Veneta, Zevio, Belfiore, Arcole, Ronco Adige, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige, Pressana, Roveredo di Guà, Roverchiara, Bonavigo, Minerbe e Palù, per una superficie agraria forestale di Ha 33.718 e di terreno coltivato di Ha 33.004;

6) Legnago, con sede in comune di Legnago, comprendente i territori dei comuni di: Legnago, S. P. Morubio, Bevilacqua, Angiari, Concamarise, Boschi Sant'Anna, Cerea, Sanguinetto, Casaleone, Terrazzo, Gazzo Veronese, Villa Bartolomea e Castagnaro, per una superficie agraria forestale di Ha 40.049 e di terreno coltivato di Ha 38.604;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Verona, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) Cologna Veneta, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Legnago, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Bosco Chiesanuova, istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 1956;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964, sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale deldell'agricoltura di Verona, istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) Cologna Veneta, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Legnago, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Bosco Chiesanuova, decreto ministeriale 1° febbraio 1956.

Art. 2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Verona ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Caprino, con sede in comune di Caprino, comprendente i territori dei comuni di: Caprino, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Ferrara M. B., San Zeno di Montagna, Brentino Belluno, Torri del Benaco, Costermano, Dolcè, Garda, Rivoli, Bardolino, Affi, Marano Valp., Fumane, Cavaion, Sant'Ambrogio Valp., Negrar, S. P. in Cariano, per una superficie agraria forestale di Ha 44.099 e di terreno coltivato di Ha 28.383;

2) Bosco Chiesanuova, con sede in comune di Bosco Chiesanuova, comprendente i territori dei comuni di: Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Velo, Selva di Progno, Roverè, Cerro, Badia Calavena, Vestenanuova, San Mauro di Saline, Grezzana, per una superficie agraria forestale di Ha 34.650 e di terreno coltivato di Ha 22.839;

3) Soave, con sede in comune di Soave, comprendente i territori dei comuni di: Soave, San Giovanni Ilarione, Tregnago, Mezzane, Montecchia, Roncà, Illasi, Cazzano di Tr., Lavagno, San Martino B. A., Colognola ai Colli, Monteforte, Caldiero, San Bonifacio, per una superficie agraria forestale di Ha 29.796 e di terreno coltivato di Ha 27.961;

4) Isola della Scala, con sede in comune di Isola della Scala, comprendente i territori dei comuni di: Isola della Scala, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Povegliano, Vigàsio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Oppeano, Isola Rizza, Erbè, Bovolone, Salizzole, Sorgà e Nogara, per una superficie agraria di Ha 43.889 e di terreno coltivato di Ha 42.921;

5) Cologna Veneta, con sede in comune di Cologna Veneta, comprendente i territori dei comuni di: Cologna Veneta, Zevio, Belfiore, Arcole, Ronco Adige, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige, Pressana, Roveredo di Guà, Roverchiara, Bonavigo, Minerbe e Palù, per una superficie agraria forestale di Ha 33.718 e di terreno coltivato di Ha 33.004;

6) Legnago, con sede in comune di Legnago, comprendente i territori dei comuni di: Legnago, S. P. Morubio, Bevilacqua, Angiari, Concamarise, Boschi Sant'Anna, Cerea, Sanguinetto, Casaleone, Terrazzo, Gazzo Veronese, Villa Bartolomea e Castagnaro, per una superficie agraria forestale di Ha 40.049 e di terreno coltivato di Ha 38.604.

Roma, addì 13 aprile 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(7032)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Belluno.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Belluno vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pieve di Cadore, con sede in comune di Pieve di Cadore, comprendente i territori dei comuni di: Auronzo, Borca Cadore, Calalzo, Cibiana, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge, Lorenzago, Lozzo Cadore, Pieve Cadore, San Vito Cadore, San Nicolò Comelico, San Pietro Cadore, Santo Stefano Cadore, Sappada, Valle Cadore, Vigo Cadore, Vodo Cadore, per una superficie agraria forestale di Ha 97.459 e di terreno coltivato di Ha 32.488;

2) Agordo, con sede in comune di Agordo, comprendente i territori dei comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Livinallongo, Rivamonte, Roc-

ca Pietore, San Tomaso, Selva di Cadore, Taibon, Vallada, Voltago, per una superficie agraria forestale di Ha 51.790 e di terreno coltivato di Ha 26.685;

3) Puos d'Alpago, con sede in comune di Puos d'Alpago, comprendente i territori dei comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago, per una superficie agraria forestale di Ha 14.577 e di terreno coltivato di Ha 8.443;

4) Mel, con sede in comune di Mel, comprendente i territori dei comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Trichiana, per una superficie agraria forestale di Ha 19.057 e di terreno coltivato di Ha 12.954;

5) Feltre, con sede in comune di Feltre, comprendente i territori dei comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, per una superficie agraria forestale di Ha 54.926 e di terreno coltivato di Ha 30.331;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Belluno, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) Feltre, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Agordo, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Pieve di Cadore, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Mel, istituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

5) Puos d'Alpago, istituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964, sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Belluno, istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) Feltre, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Agordo, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Pieve di Cadore, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Mel, decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

5) Puos d'Alpago, decreto ministeriale 26 ottobre 1950.

Art. 2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Belluno ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Pieve di Cadore, con sede in comune di Pieve di Cadore e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Auronzo, Borca Cadore, Calalzo, Cibiana, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge, Lorenzago, Lozzo Cadore, Pieve Cadore, San Vito Cadore, San Nicolò Comelico, San Pietro Cadore, Santo Stefano Cadore, Sappada, Valle Cadore, Vigo Cadore, Vodo Cadore, per una superficie agraria forestale di Ha 97.459 e di terreno coltivato di Ha 32.488;

2) Agordo, con sede in comune di Agordo, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Livinallongo, Rivamonte, Rocca Pietore, San Tomaso, Selva di Cadore, Taibon, Vallada, Voltago, per una superficie agraria forestale di Ha 51.790 e di terreno coltivato di ettari 26.685;

3) Puos d'Alpago, con sede in comune di Puos d'Alpago, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Tambre d'Alpago per una superficie agraria forestale di Ha 14.577 e di terreno coltivato di Ha 8.443;

4) Mel, con sede in comune di Mel, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Trichiana, per una superficie agraria forestale di Ha 19.057 e di terreno coltivato di Ha 12.954;

5) Feltre, con sede in comune di Feltre, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, per una superficie agraria forestale di Ha 54.926 e di terreno coltivato di Ha 30.331.

Roma, addì 13 aprile 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(7033)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Botricello, con sede in comune di Botricello, comprendente i territori dei comuni: Botricello, Andali, Belcastro, Cerva, Cotronei, Cropani, Marcedusa, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Sersale, per una superficie agraria forestale di Ha 52.534 e di terreno coltivato di Ha 22.516;

2) Chiaravalle Centrale, con sede in comune di Chiaravalle Centrale, comprendente i territori dei comuni di Argusto, Brognaturo, Cardinale, Chiaravalle Centrale, Cenadi, Cèntrache, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Olivadi, Palermiti, Serra S. Bruno, Simbario, Spadola, San Vito Ionio, Torre Ruggiero, per una superficie agraria forestale di Ha 32.377 e di terreno coltivato di Ha 10.050;

3) Cirò, con sede in comune di Cirò, comprendente i territori dei comuni di Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cirò Marina, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino, per una superficie agraria forestale di ettari 62.501 e di terreno coltivato di Ha 33.200;

4) Crotone, con sede in comune di Crotone, comprendente i territori dei comuni di: Belvedere S., Caccuri, Cerenzia, Crotone, Cutro, Isola C. R., Roccabernarda, Rocca di N., San Mauro M., Santa Severina, Scandale, per una superficie agraria forestale di Ha 78.000 e di terreno coltivato di Ha 56.202;

5) Maida, con sede in comune di Maida, comprendente i territori dei comuni di Amaroni, Cortale, Curinga, Filadelfia, Francavilla A., Girifalco, Iacurso, Maida, Polia, San Pietro a M., Vallefiorita, per una superficie agraria forestale di Ha 32.393 e di terreno coltivato di Ha 22.196;

6) Nicastro, con sede in comune di Nicastro, comprendente i territori dei comuni di: Conflenti, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano, Martirano L., Motta Santa Lucia, Nicastro, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Sambiase, Sant'Eufemia L., San Mango d'Aquino, Serrastretta, per una superficie agraria forestale di Ha 46.039 e di terreno coltivato di Ha 25.656;

7) Tropea, con sede in comune di Tropea, comprendente i territori dei comuni di: Briatico, Drapia, Filandari, Ioppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, per una superficie agraria forestale di Ha 27.605 e di terreno coltivato di ettari 22.630;

8) Soriano Calabro, con sede in comune di Soriano Calabro, comprendente i territori dei comuni di: Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano, per una superficie agraria forestale di Ha 21.418 e di terreno coltivato di Ha 12.320;

9) Soverato, con sede in comune di Soverato, comprendente i territori dei comuni di: Badolato, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca Ionio, Montauro, Montepaone, Petrizzi, San Sostene, Santa Caterina Ionio, Sant'Andrea Ionio, Satriano, Squillace, Staletti, Soverato, per una superficie agraria forestale di Ha 36.259 e di terreno coltivato di Ha 17.924;

10) Vibo Valentia, con sede in comune di Vibo Valentia, comprendente i territori dei comuni di: Capistrano, Cessaniti, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo Calabro, San Costantino Calabro, San Gregorio Ipp., San Nicola di Crissa, Sant'Onofrio, Stefanaconi, Vallelonga, Vibo Valentia, per una superficie agraria forestale di Ha 34.155 e di terreno coltivato di Ha 24.940;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità delle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alle istituzioni degli uffici agricoli di zona in provincia di Catanzaro, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) Crotone, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Nicastro, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Vibo Valentia, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Soverato, istituito con decreto ministeriale 20 settembre 1957;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964 sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) Crotone, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Nicastro, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Vibo Valentia, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Soverato, decreto ministeriale 20 settembre 1957.

Art. 2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Botricello, con sede in comune di Botricello e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Botricello, Andali, Belcastro, Cerva, Cotronei, Cropani, Marcedusa, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Sersale, per una superficie agraria forestale di ettari 52.534 e di terreno coltivato di Ha 22.516;

2) Chiaravalle Centrale, con sede in comune di Chiaravalle e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Argusto, Brognaturo, Cardinale, Chiaravalle C., Cenadi, Cèntrache, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, Olivadi, Palermiti, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, San Vito Ionio, Torre Ruggiero, per una superficie agraria forestale di Ha 32.377 e di terreno coltivato di Ha 10.050;

3) Cirò, con sede in comune di Cirò, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cirò Marina, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino, per una superficie agraria forestale di Ha 62.501 e di terreno coltivato di Ha 33.200;

4) Crotone, con sede in comune di Crotone, e comprendente il territorio dei comuni di: Belvedere S., Caccuri, Cerenzie, Crotone, Cutro, Isola C. R., Roccabernarda, Rocca di N., S. Mauro M., S. Severina, Scandale, per una superficie agraria forestale di Ha 78.000 e di terreno coltivato di Ha 56.202;

5) Maida, con sede in comune di Maida, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Amaroni, Cortale, Curinga, Filadelfia, Francavilla A., Girifalco, Iacurso, Maida, Polia, San Pietro a M., Vallefiorita, per una superficie agraria forestale di Ha 32.393 e di terreno coltivato di Ha 22.196;

6) Nicastro, con sede in comune di Nicastro, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di Conflenti, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Martirano, Martirano L., Motta Santa Lucia, Nicastro, Nocera Tirinese, Pianopoli, Platania, Sambiase, Sant'Eufemia L., San Mango d'Aquino, Serrastretta, per una superficie agraria forestale di Ha 46.039 e di terreno coltivato di Ha 25.656;

7) Tropea, con sede in comune di Tropea, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Briatico, Drapia, Filandari, Ioppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Spilinga, Tropea, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, per una superficie agraria forestale di Ha 27.605 e di terreno coltivato di Ha 22.630;

8) Soriano Calabro, con sede in comune di Soriano Calabro, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Acquaro, Arena, Dasà, Dinami, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vezzano, per una superficie agraria forestale di Ha 21.418 e di terreno coltivato di Ha 12.320;

9) Soverato, con sede in comune di Soverato, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Badolato, Davoli, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca Ionio, Montauro, Montepaone, Petrizzi, San Sostene, Santa Caterina I., Sant'Andrea Ionio, Satriano, Squillace, Staletti, Soverato, per una superficie agraria forestale di Ha 36.259 e di terreno coltivato di ettari 17.924;

10) Vibo Valentia, con sede in comune di Vibo Valentia, e con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Capistrano, Cessaniti, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo Calabro, San Costantino C., San Gregorio Ipp., San Nicola di Crissa, Sant'Onofrio, Stefanaconi, Vallelonga, Vibo Valentia, per una superficie agraria forestale di Ha 34.155 e di terreno coltivato di Ha 24.940.

Roma, addì 13 aprile 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(7034)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1964.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili di Castelvetro di Modena », con sede in Castelvetro (Modena) e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili di Castelvetro di Modena », con sede in Castelvetro (Modena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili di Castelvetro di Modena », con sede in Castelvetro di Modena (Modena), costituita per rogito notaio Otello Rossi, in data 12 settembre 1960, repertorio 5715/3588, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Leonida Falghera ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7879)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,60%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(7817)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Pisa n. 5588 del 24 agosto 1964, la Scuola normale superiore di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000, disposta dall'ing. Manfredo Orlandi, per l'istituzione di un premio di diploma da intitolarsi al nome del prof. Giuseppe Orlandi.

(7800)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, la provincia di Pistoia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 315.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7980)

**Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, la provincia di Benevento, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7981)

**Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7942)

**Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Tovo San Giacomo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.458.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7943)

**Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Troia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7945)

**Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.956.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7986)

**Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.802.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7982)

**Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Moresco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.090.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7983)

**Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Amandola (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.298.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7984)

**Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Carmignano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.645.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7985)

**Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.583.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7989)

**Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Campodimele (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.014.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7990)

**Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.379.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7987)

**Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Boville Ernica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.158.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7993)

**Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Comano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7994)

**Autorizzazione al comune di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Giove (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7995)

**Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.777.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7997)

**Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.680.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7998)

**Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8000)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in Venezia, località San Nicolò di Lido.**

Con decreto interministeriale n. 270 del 20 settembre 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno sito in comune di Venezia e riportato nel catasto di detto Comune al foglio n. 22, mappali 98 (parte) e 99 (parte), della superficie complessiva di mq. 10.950.

(7793)

**Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare**

*Decreto presidenziale 22 luglio 1964*
*registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964*
*registro n. 73 Difesa-Esercito foglio n. 385.*

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Il decreto presidenziale 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1954, registro n. 47 Esercito, foglio n. 180, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 1955, dispensa 1, pagina 47, riguardante la concessione della medaglia di bronzo al valor militare al tenente colonnello art. ris. Allara Roberto, viene rettificato, per quanto riguarda la data del fatto d'arme, da: « 21 luglio 1942 » a « 12 febbraio 1941 ».

Decreto presidenziale 20 marzo 1956, Bollettino ufficiale 1956, dispensa 16, pagina 1689: Gregoletto Leonida di Arturo e di Schiavo Elisabetta, da Castelgomberto (Vicenza), classe 1922, alpino 9° Alpini, battaglione « Vicenza ». Il cognome viene così rettificato: Grigoletto.

Regio decreto 11 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1941, registro n. 12 Guerra. foglio n. 219, Bollettino ufficiale 1941, dispensa 61, pagina 4208. Leale Armando fu Antonio e di Savio Luigia, da Valbrevenna (Genova), camicia nera 36° Battaglione CC.NN. « alla memoria ». Il nome viene così rettificato: Mario Armando.

Decreto-legge 22 dicembre 1918, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1919, registro n. 117 Guerra, foglio n. 154, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 84, pagina 6668: Morandini Battista, da Bienno (Brescia), sergente 5° Reggimento alpini, n. 22950 di matricola. Il nome viene così rettificato: Francesco Battista.

(7874)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di venticinque società cooperative di varie Provincie**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1964 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa di consumo dei Combattenti e famiglie dei combattenti, con sede in Guglionesi (Campobasso);

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Lavoratore », con sede in Fondi (Latina) costituita per rogito Bizzarri in data 22 luglio 1959, repertorio 11739;

3) Società cooperativa mista « Cassa Mutua Provinciale Assistenza Malattia agli Artigiani (Ca.M.P.A.M.A.) », con sede in Lucca, costituita per rogito Velani in data 19 gennaio 1955, repertorio 9604;

4) Società cooperativa « Agricola di Colle di Compito », con sede in Colle di Compito-Capannori (Lucca), costituita per rogito Manfredini in data 20 gennaio 1953, repertorio 3079;

5) Società cooperativa edilizia « Tecnici dell'Università di Padova », con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 19 novembre 1953, repertorio 4959;

6) Società cooperativa edilizia « Pro Domo Mea », con sede in Montepulciano (Siena), costituita per rogito Vincenti in data 17 febbraio 1955, repertorio 18244;

7) Società cooperativa « Agricola per la formazione piccola proprietà terriera (C.A.F.P.P.T.) », con sede in Lornano di Monteriggioni (Siena), costituita per rogito Campanini in data 15 luglio 1958, repertorio 10120;

8) Società cooperativa edilizia « Sovicille », con sede in Sovicille (Siena), costituita per rogito Campanini in data 11 gennaio 1958, repertorio 8536;

9) Società cooperativa « La Casa degli impiegati », con sede in Treviso, costituita per rogito Ciani in data 7 marzo 1920, repertorio 8430;

10) Società cooperativa « Operai Metallurgici », con sede in Treviso, costituita per rogito Piazza in data 17 aprile 1921, repertorio 2743;

11) Società cooperativa « Regina Elena », con sede in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 21 febbraio 1921, repertorio 4339;

12) Società cooperativa di lavoro « Trevignana fra falegnami e affini », con sede in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 13 dicembre 1919, repertorio 3107;

13) Società cooperativa di consumo « Castelli di Monfumo », con sede in Monfumo (Treviso), costituita per rogito Pasini in data 1° ottobre 1921, repertorio 1930;

14) Società cooperativa « Mutuo Soccorso di Morgano », con sede in Morgano (Treviso), costituita per rogito Castagna in data 19 novembre 1891, repertorio 402;

15) Società cooperativa « Triestina tra produttori agricoli per la produzione, gli acquisti e le vendite collettive », con sede in Trieste, costituita per rogito Froglia in data 12 marzo 1951, repertorio 12221;

16) Società cooperativa di « Vigilanza San Giusto », con sede in Trieste, costituita per rogito Froglia in data 18 maggio 1949, repertorio 9922/1208;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Appalti Ferroviari Edili », con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 13 dicembre 1952, repertorio 12680;

18) Società cooperativa di lavoro « Alto Medio Adige », con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 3 gennaio 1953, repertorio 12722;

19) Società cooperativa di produzione lavoro « Martiri della Libertà », con sede in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 25 novembre 1946, repertorio 3703;

20) Società cooperativa « L'Edilizia di Isola della Scala », con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Colozza in data 7 maggio 1952, repertorio 2930;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Zanini e C », con sede in Lugo di Grezzana (Verona) costituita per rogito Tomezzoli in data 2 marzo 1956, repertorio 12183;

22) Società cooperativa di lavoro « L'Edilferroviaria », con sede in Mezzane di Sotto (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 6 settembre 1952, repertorio 12205;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Alpone », con sede in San Bonifacio (Verona), costituita per rogito Traversa in data 3 ottobre 1951, repertorio 4080;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alto Alpone », con sede in Vestenanuova (Verona), costituita per rogito Villardi in data 30 giugno 1957, repertorio 10337/5403;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Lavoro », con sede in Villabartolomea (Verona), costituita per rogito Salvatore in data 19 gennaio 1946, repertorio 3327.

(7887)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

### Corso dei cambi del 15 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,85 | 624,82 | 624,84 | 624,84 | 624,82 | 624,85 | 624,84 | 624,85 | 624,85 | 624,85 |
| $ Can. | 581,02 | 581 — | 581,05 | 581,02 | 580,25 | 581,04 | 581,05 | 581,02 | 581,04 | 581 — |
| Fr. Sv. | 144,75 | 144,80 | 144,80 | 144,785 | 144,76 | 144,78 | 144,78 | 144,75 | 144,78 | 144,80 |
| Kr. D. | 90,20 | 90,20 | 90,17 | 90,195 | 90,20 | 90,20 | 90,195 | 90,20 | 90,21 | 90,21 |
| Kr. N. | 87,24 | 87,23 | 87,20 | 87,195 | 87,20 | 87,23 | 87,21 | 87,22 | 87,23 | 87,23 |
| Kr Sv. | 121 — | 120,93 | 120,95 | 120,985 | 120,85 | 120,92 | 120,97 | 120,95 | 120,92 | 120,95 |
| Fol. | 173,66 | 173,68 | 173,75 | 173,695 | 173,70 | 173,60 | 173,7025 | 173,60 | 173,67 | 173,68 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59125 | 12,58 | 12,59 | 12,5915 | 12,58 | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 127,52 | 127,51 | 127,51 | 127,52 | 127,53 | 127,52 | 127,52 | 127,50 | 127,52 | 127,52 |
| Lst | 1739,41 | 1739,15 | 1739,20 | 1739,05 | 1738,75 | 1739,35 | 1739,15 | 1739,37 | 1739,35 | 1739,30 |
| Dm. occ. | 157,21 | 157,22 | 157,215 | 157,235 | 157,22 | 157,20 | 157,235 | 157,20 | 157,21 | 157,21 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,18 | 24,19 | 24,1920 | 24,15 | 24,19 | 24,1875 | 24,20 | 24,19 | 24,19 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,685 | 21,80 | 21,68 | 21,684 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |

### Media dei titoli del 15 ottobre 1964

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,075 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 83,075 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,20 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 93,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 93,375 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 92,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,025 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 99,775 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 99,65 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 99,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,725 |
| B. T Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,50 |
| Id. 5 % ( » 1° ottobre 1973) | 99,55 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 15 ottobre 1964

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,84 |
| 1 Dollaro canadese | 581,035 |
| 1 Franco svizzero | 144,782 |
| 1 Corona danese | 90,195 |
| 1 Corona norvegese | 87,202 |
| 1 Corona svedese | 120,977 |
| 1 Fiorino olandese | 173,699 |
| 1 Franco belga | 12,592 |
| 1 Franco francese | 127,52 |
| 1 Lira sterlina | 1739,10 |
| 1 Marco germanico | 157,235 |
| 1 Scellino austriaco | 24,19 |
| 1 Escudo Port. | 21,684 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

**Concorso per esame a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (via Monzambano, n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

*d*) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

*f*) il titolo di studio posseduto, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

*i*) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*l*) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

*m*) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6), comma secondo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 32; tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti volontari ed incaricati, sia in atti-

vità che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria, purchè non sia superato il 40° anno di età;

VI) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

*a*) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

*b*) passaporto;

*c*) patente di guida;

*d*) tessera postale;

*e*) porto d'armi;

*f*) carta d'identità;

*g*) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e a due impiegati delle carriere direttive in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di Divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la richiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 200. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della

relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*g*) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

*h*) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

*i*) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

*l*) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

*m*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*n*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

*o*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

*p*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*q*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 200;

*r*) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio, fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

---

PROGRAMMA D'ESAME

*Prove scritte*:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica;
4) diritto costituzionale.

*Prova orale*. — La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) elementi di procedura civile;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) elementi di diritto pubblico e privato internazionale;
4) scienza delle finanze;
5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale;
7) nozioni di statistica teorica ed applicata.

Roma, addì 15 luglio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1964*
*Registro n. 5 A.N.A.S., foglio n. 385*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da inviarsi su carta da bollo

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle strade* - Via Monzambano, 10. — ROMA

. .l . sottoscritt. . (cognome e nome) . . . . . . . . . . chiede di essere ammess ... a partecipare al concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

*a*) di essere nat. . a . . . . . . . il . . . . . . . .;
*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
*c*) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
*d*) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);
*e*) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . rilasciato dall'Istituto . . . . . . . . . . di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . . .;
*f*) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . . . . . . . . . . . . .;
*g*) di essere residente a . . . . . via . . . . . . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
*h*) l'indirizzo cui si desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . . . . . . . . .;
*i*) di non aver prestato servizio come impiegat. . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . . . ., lì . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
(firma)

Autentica della firma.

**(6766)**

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso per titoli ed esami a due posti di architetto e ingegnere urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanistici del Genio civile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso pubblico per esami a due posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nella carriera tecnica direttiva del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano, sono equiparati al cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura;

b) laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;

c) laurea in ingegneria civile, per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-1937 purchè forniti del diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

Inoltre gli aspiranti devono essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato della professione in architettura, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmato dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2 con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico, nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perveranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

Alla domanda di partecipazione al presente concorso dovranno, inoltre, essere allegati:

certificato di laurea in architettura od in ingegneria civile, sottosezione edile, con l'indicazione dei voti riportati nell'esame del corso di studio e nell'esame di laurea;

ogni altro titolo che intendono far valere;

esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica del concorrente;

Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

*Commissione di esami*

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

*Svolgimento degli esami*

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddeto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 6.

*Documenti personali di riconoscimento*

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti;

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

*b*) libretto ferroviario, se il candidao è dipendente di una Amministrazione dello Stato;
*c*) tessera postale;
*d*) porto d'armi;
*e*) passaporto;
*f*) carta di identità;
*g*) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
*Titoli di preferenza e precedenza*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'elenco 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
*Graduatoria*

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
*Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ovvero certificato di abilitazione provvisoria indicato nel precedente art. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per gli invalidi per servizio, e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro o l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva; in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vicitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato da Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

*d*) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorreenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492 purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perveranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto,

in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

*Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico*

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè gli assegni mensili di cui alle leggi vigenti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

*Rinvio*

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964*
*Registro n. 37, foglio n. 146*

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore);

2. Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore);

3. Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (5 ore);

4. Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore);

5. Discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra è sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 15 luglio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificato della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

*Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (prov. di . . . . ) il . . . . . . . residente in . . . . (prov. di . . . . . . . . Via . . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a due posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (3);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . in data . . . . . . . . .;

*e*) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di architetto ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

*f*) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . . . (5);

*g*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

*h*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o dalla dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autenticità del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

*Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età*

1) Di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine e da territori esteri;

*c*) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

---

ALLEGATO 4

*Titoli di preferenza e precedenza*

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazone modello 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati o invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(7208)

## MINISTERO DELLA SANITA

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1964, registro n. 1 Sanità, foglio n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1964, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquanta posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova, nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

*Presidente*:

De Leoni dott. Umberto, direttore generale.

*Membri*:

Mancinelli prof. Mario, docente di diritto in Istituto di 2° grado;

Blasi prof. Giuseppe, docente d'igiene, scienze e chimica in Istituto di 2° grado;

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo;

Martorana prof. dott. Ferdinando, ispettore generale medico.

Il dott. Pasquale D'Angelo, consigliere di 1ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Alla Commissione di che trattasi saranno aggregati i sottoelencati membri aggiunti per le lingue estere:

Positano prof. Maria Luisa: inglese;

Cicchitelli prof. Maria: francese, spagnolo;

Pappacena prof. Carla: tedesco.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (unmilione) graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio 1964 (2° semestre).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964*
*Registro n. 7, foglio n. 43.*

(7904)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 12 novembre 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 144, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la lettera in data 13 aprile 1964, con cui il prof. Antonio Navarra, ordinario fuori ruolo di diritto del lavoro presso l'Università di Napoli, dichiara di rinunciare all'incarico di membro della Commissione, conferitogli con il citato decreto ministeriale 23 marzo 1964;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del professor Navarra con altro docente universitario di diritto del lavoro;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione numero 5402 del 16 giugno 1964, con la quale viene designato, per la sostituzione del prof. Navarra, il prof. Renato Balzarini, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Trieste;

Decreta:

In sostituzione del prof. Antonio Navarra, ordinario fuori ruolo di diritto del lavoro presso l'Università di Napoli, che ha rinunciato all'incarico, viene nominato membro della Commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 144, il prof. Renato Balzarini, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

*Il Ministro*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1964*
*Registro n. 9 Lavoro e prev. soc., foglio n. 135*

(7771)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Dichiarazione di deserzione del concorso per esami al posto di consigliere di 3ª classe in prova ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1963, registro n. 73, foglio numero 69, con il quale è stato bandito il concorso speciale, per esami, a un posto di consigliere di 3ª classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Sta-

tuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 24 gennaio 1962, n. 46, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano;

Viste le lettere raccomandate con ricevuta di ritorno numero 813 e n. 814 del 20 aprile 1964, con le quali è stato comunicato ai dottori Biancofiore Donato e Schönberg Ernesto, candidati del concorso suddetto, il diario delle prove scritte;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso dai quali risulta che i dottori Biancofiore Donato e Schönberg Ernesto non si sono presentati per sostenere le prove d'esame;

Decreta:

Il concorso per esami a un posto di consigliere di 3ª classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'articolo 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 24 gennaio 1962, n. 46, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963, è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di candidati alle prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1964

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964*
*Registro n. 70, foglio n. 330*

(7969)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami e per titoli ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano).**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino in data 24 settembre 1964, del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria del vetro - in Venezia-Murano, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963.

(7863)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1567 del 26 maggio 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto 1567 del 29 maggio 1964, con il quale venivano assegnate le sedi vacanti al 30 novembre 1962 ai relativi vincitori;

Vista la nota in data 30 settembre 1964, con la quale il sindaco di Salizzole comunicava che il dott. Luigi Cacciani ha rinunciato alla condotta veterinaria del comune di Salizzole, vinta per concorso e assegnatagli con detto decreto n. 1567 del 29 maggio 1964;

Considerato che il proprio decreto n. 1567 del 26 maggio 1964, relativo alla approvazione della graduatoria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 1964, n. 158, e che pertanto non è ancora decorso il termine di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, per procedere all'assegnazione della condotta veterinaria del comune di Salizzole, a norma degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la dichiarazione in data 1° ottobre 1964, con la quale il dott. Brenno Ferrarini, che segue immediatamente in graduatoria il dott. Luigi Cacciani, in ordine alle preferenze indicate rinuncie alla condotta veterinaria di Salizzole;

Vista la dichiarazione in data 1° ottobre 1964, con la quale il dott. Giuseppe Belloni, che segue immediatamente in graduatoria il dott. Brenno Ferrarini in ordine alle preferenze indicate, accetta la condotta veterinaria di Salizzole, resasi libera per rinuncia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Belloni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Salizzole.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Verona e all'albo del comune di Salizzole.

Il sindaco di Salizzole è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 2 ottobre 1964

(7826) *Il veterinario provinciale*: TULUMELLO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.